# CONSIGLIO REGIONALE

# ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA

# CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

***DELIBERA IN DATA 21/10/2010, n°85***

***OGGETTO: Parere in ordine al P.A. n.22 del 22/09/2010: Proposta di deliberazione al Consiglio Regionale di integrazione della D.C.R. n.18/2007: Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, TUC - L.R. n.1/07 e ss.mm.ii***

L'anno duemiladieci, addì ventuno del mese di ottobre, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Alessandro Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 31 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
- Considerato che in data 22.09.2010 è pervenuto al C.A.L. il P.A. n.22 del 20/09/2010;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 65 in data 11 ottobre 2010 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.2) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

***Delibera***

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al P.A. n.22 del 20/09/2010:

"*La riforma del Titolo V della Costituzione, ha comportato tra l'altro l'inserimento della materia del commercio tra quelle di competenza esclusiva regionale; la normativa regionale 2007 n.1 ha inoltre disciplinato il "Testo unico in materia di commercio" e ss.m e/o i. con la quale è stata disciplinata tutta la materia del commercio.*
*La D.C.R. n. 18 dell'8 maggio 2007, ha infine approvato gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del Testo Unico in materia di commercio – L.R. n.1/07; e tra l'altro ha previsto che si possano realizzare, tra le varie zone urbanistiche comunali, nei Centri/nuclei Storici e abitati compatti classificati o riconducibili alla Zona omogenea A di cui al DM 2 aprile 1968 n. 1444 le Medie strutture di vendita con una superficie massima, rispettivamente, di mq. 150, per il settore merceologico alimentare e mq. 600, per il settore merceologico non alimentare .*
*A distanza di 3 anni dalla applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica di cui trattasi, si è manifestata l'esigenza di prevedere una nuova e innovativa tipologia distributiva denominata "POLO ENOGASTRONOMICO"che preveda un'offerta polifunzionale per il cittadino-consumatore moderno data da un serie di servizi e attività offerti in forma integrata e organica che rispondono, appunto, alle esigenze manifestate dalla società sempre più esigente nella richiesta di servizi di qualità e, soprattutto, organizzati in una forma coordinata e interfunzionale;*
*Al fine di raggiungere gli obiettivi succitati si rende necessario integrare con una modifica, la D.C.R. n.18/2007, con riferimento alla Tabella B del surrichiamato Paragrafo 3; fermo restando il limite massimo previsto per le Medie strutture di vendita alimentari e non alimentari pari a mq. 600, inserendo, alla fine del Paragrafo 3, "Deroga ai limiti massimi di superficie di vendita", il seguente capoverso:*

*" Con riferimento alla Tabella B) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARI E NON ALIMENTARI, terza riga, esclusivamente negli Ambiti assoggettati, dal Piano Paesistico Regionale (P.T.C.P.), al regime di Conservazione (CE); ambiti NI.MA (Nuclei Isolati soggetti a Mantenimento); SU (Struttura Urbana qualificata); IU (Immagine Urbana), fermo restando il limite massimo previsto di mq. 600, per il settore merceologico*

*non alimentare, è consentito superare il limite dei 150 mq. per il settore merceologico alimentare solo per realizzare strutture distributive polifunzionali denominate "POLO ENOGASTRONOMICO" con caratteristiche ed esclusivamente nel rispetto dei sotto riportati termini e modalità :*

1. *nei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 residenti e nei Capoluoghi di Provincia;*
2. *la superficie totale lorda oggetto dell'intervento non può essere superiore a mq. 2.500;*
3. *possono essere presenti superfici nette di vendita complessive del settore merceologico alimentare non inferiori a mq. 400 e non superiori a mq. 600;*
4. *devono essere presenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n.1/2007 e dalla D.C.R. n.5/2008 recante "Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 (testo unico in materia di commercio)" in misura pari o superiore al 50% della superficie complessiva di netta vendita e di somministrazione di alimenti e bevande;*
5. *devono essere presenti attività artigianali, di divulgazione della cultura enogastronomica delle Regioni italiane, di promozione dei prodotti tipici locali regionali, con particolare evidenza dei prodotti tipici liguri, e di promozione e offerta turistico-ricettiva, nonché attività di educazione alimentare, culturali, formative, divulgative, ludico-ricreative in misura pari ad almeno il 5% della superficie totale*
6. *oltre alle attività commerciali gli altri servizi di cui sopra, rivestendo particolare interesse per la collettività, possono essere oggetto di convenzione con soggetti pubblici o privati;*
7. *deve essere stipulato un Accordo di Programma tra Regione e Comune per l'attuazione dell'intervento*

*Per la superficie di vendita di tali tipologie distributive non si deve fare riferimento alla superficie disponibile nella FASCIA COMUNALE di appartenenza del Comune.*

*Non sono consentiti trasferimenti esterni dei singoli esercizi facenti parte del POLO ENOGASTRONOMICO."*

*Considerate le motivazioni sovraesposte e anche la concertazione avvenuta nella fase preparatoria , si esprime parere favorevole al P.A. n.22, richiedendo un maggior approfondimento del testo del punto 4), per verificare che non sussistano contraddizioni di termini*

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

| | |
|---|---|
| **Presenti** | **N. 31** |
| **Votanti** | **N. 31** |
| **Maggioranza** | **N. 16** |
| **Voti Favorevoli** | **N. 28** |
| **Voti contrari** | **N. 0** |
| **Astenuti** | **N. 3 (Baggioli, Frascarelli, Raineri)** |

Il Presidente in conformità dichiara approvata al maggioranza la proposta.

**DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 85**

**CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
( Bruno CERVETTO)

***COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 2010.***

***Genova 21 ottobre 2010***

***Il Segretario***
***Dr. Bruno Cervetto***